SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2407

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

e col Ministro dell'ambiente

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 5

Disegno di legge ..... » 8

Testo dell'Accordo ..... » 9

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'Accordo internazionale stipulato a Roma il 14 giugno 1990 tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio Regionale per l'Europa, integrato dal Protocollo aggiuntivo firmato il 1° marzo 1991, reso esecutivo in Italia dalla legge 6 febbraio 1992, n. 197, è stata istituita a Roma la Divisione operativa del Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità. Parallelamente a quella di Roma è stata istituita un'altra divisione a Bilthoven (Paesi Bassi) e successivamente una terza divisione a Nancy (Francia) per ampliare le capacità operative del Centro. Le tre Divisioni sono organicamente parte del dipartimento «Salute ambientale» dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità e sotto la responsabilità diretta del direttore di quel dipartimento.

1. *La Costituzione del Centro europeo per l'ambiente e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità e le attività principali effettuate*

La costituzione del Centro è stato uno degli obiettivi previsti dalla Carta europea su ambiente e salute, adottata dai Paesi europei alla I Conferenza interministeriale europea sull'ambiente e la salute promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità e tenutasi a Francoforte (Repubblica federale tedesca) nel dicembre 1988.

La Divisione di Roma del Centro europeo per l'ambiente e la salute ha iniziato le sue attività nel 1992 ed ha inizialmente concentrato gli sforzi su due obiettivi: la stesura, congiuntamente con la Divisione di Bilthoven, di una analisi paneuropea della relazione tra ambiente e salute e l'assistenza tecnica ai Paesi membri della Regione Europea dell'OMS sui temi della relazione tra ambiente e salute al fine di migliorare le capacità operative, specie delle Nazioni dell'Europa centro-orientale. Lo studio europeo di cui sopra, che ha comportato la raccolta di informazioni originali da tutti i Paesi, divenuti cinquanta nel corso degli anni a seguito degli sconvolgimenti politici avvenuti nel continente, ha portato alla stesura di un voluminoso rapporto denominato *Concern for Europe's tomorrow* (Preoccupazione per l'Europa del futuro) di recente pubblicazione. Tale rapporto ha costituito il documento di riferimento per la II Conferenza interministeriale europea sull'ambiente e la salute, tenutasi ad Helsinki nel giugno 1994. Questa Conferenza ha adottato una dichiarazione conclusiva sottoscritta da tutte le Nazioni europee nella quale i Paesi della Regione Europea dell'OMS si impegnano, tra l'altro, a predisporre entro il 1997 dei piani d'azione per rimuovere i principali rischi per la salute umana dovuti al degrado ambientale. Nella dichiarazione, il Centro europeo per l'ambiente e la salute è individuato come «lo strumento tecnico per dare supporto alla preparazione dei piani d'azione». In questo senso le attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute saranno vieppiù orientate sia al sostegno tecnico ai Paesi impegnati nella preparazione dei piani d'azione, sia all'ulteriore consolidamento delle attività di raccolta dati e di formazione per garantire a tutti adeguati livelli informativi e di qualificazione del personale.

2. *Le attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute - Divisione di Roma e il rinnovo dell'Accordo tra Italia e OMS*

Le attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute - Divisione di Roma, si

sono sviluppate principalmente nei settori dell'epidemiologia, delle acque potabili e di balneazione, dei rifiuti, della sicurezza degli alimenti e delle radiazioni (ionizzanti e non). Gli esperti operanti a Roma hanno inoltre contribuito alla costruzione delle prime basi di dati del Sistema informativo sull'ambiente e la salute, fisicamente collocato a Bilthoven, nonchè collaborato, in varia misura, alle attività dei settori aria e tossicologia, con sede in Olanda. Oltre alle attività internazionali, la Divisione di Roma ha effettuato numerose attività in ambito nazionale. Tra queste, va ricordata la realizzazione di un ampio studio sull'ambiente e la salute in Italia, commissionato dal Ministero dell'ambiente, i cui risultati sono stati presentati al pubblico e alle autorità, presenti i Ministri della sanità e dell'ambiente, al Senato della Repubblica (Sala Zuccari) il 15 giugno 1995. I risultati di questo studio sono stati utilizzati, tra l'altro, dal Parlamento come base per la reiterazione della definizione di aree a rischio per le aree Lambro-Olona-Seveso e Napoli.

Le attività della Divisione di Roma sono state sottoposte a valutazione tecnico-scientifica, così come previsto dall'articolo IX dal vigente Accordo del 1990, dal presidente del comitato scientifico del Centro, Sir Donald Acheson nell'autunno del 1994. Tale valutazione, che ha avuto esito ampiamente positivo, è stata inviata ai Ministri della sanità e dell'ambiente il 30 novembre 1994.

I Ministri dell'ambiente e della sanità, succedutisi negli anni di attività del Centro, hanno espresso in varie occasioni e in incontri con i rappresentanti OMS valutazioni ampiamente positive dell'attività svolta dal Centro europeo per l'ambiente e la salute – Divisione di Roma. In particolare, va ricordata la valutazione positiva manifestata dall'allora Ministro della sanità, onorevole Raffaele Costa, nel suo intervento alla Conferenza interministeriale di Helsinki del giugno 1994, valutazione confermata anche dal rappresentante del Ministro dell'ambiente. Nel suo intervento il ministro Costa ribadiva l'impegno italiano a continuare il sostegno al Centro europeo per l'ambiente e la salute – Divisione di Roma per un ulteriore periodo, alla scadenza dell'Accordo vigente.

Occorre sottolineare che le attività della Divisione di Roma si sono svolte, durante tutti gli anni considerati, in una situazione di notevole incertezza sia finanziaria che normativa. Come è noto, la valuta di riferimento per gli organismi delle Nazioni Unite è il dollaro USA. A seguito della svalutazione della lira rispetto al dollaro a confronto con il rapporto di cambio vigente al momento dell'Accordo del 1990, il contributo all'OMS per le attività del Centro, espresso in lire, ha subito una sostanziale svalutazione, mai compensata, nemmeno parzialmente, da parte italiana, sebbene questa compensazione fosse prevista nell'articolato dell'Accordo del 1990. D'altra parte, non è ancora stato portato a compimento l'*iter* previsto per l'Accordo diplomatico di sede, la qual cosa ha comportato, per il personale straniero operante in Italia, il non godimento dei diritti previsti per i funzionari delle Nazioni Unite operanti in Paese diverso da quello di loro residenza.

A seguito del rinnovato impegno italiano, il rinnovo dell'Accordo del giugno 1990, con alcune modifiche finanziarie e normative, è stato firmato dal Ministro della sanità, professor Elio Guzzanti, a Roma il 28 giugno 1995, dal Ministro dell'ambiente, professor Paolo Baratta, a Roma il 4 luglio 1995 e dal direttore generale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, dottor Joe Asvall, il 17 luglio 1995. L'Accordo ha la durata prevista di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 17 luglio 1995 autorizza la continuazione delle attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute - Divisione di Roma (OMS-EURO) per la durata di sei anni a decorrere dall'1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2001. Gli oneri a carico del nostro Paese vengono così quantificati:

articolo 2, comma 1 - per finanziare i costi relativi al funzionamento del Centro, spese telefoniche, postali, manutenzione di apparecchiature, canone fotocopiatrici, cancelleria, materiali di consumo e varie, nonchè il fitto dei locali di 600 metri quadri, corrispondenti a 20 uffici di dimensioni *standard*, viene prevista una spesa di 900 milioni di lire, analiticamente suddivise nella tabella 1;

articolo 2, comma 5 - per finanziare le spese del personale utilizzato nella Divisione di Roma, si prevede di sostenere un onere di 1.700 milioni di lire, così ripartiti nella tabella 2:

le spese relative a nove unità di personale, inclusi gli oneri previdenziali, assicurativi e di assistenza medica, sono previste in lire 1.053.000.000 annue;

il contributo per la realizzazione dei programmi di attività del Centro, viene valutato in lire 451.000.000 per ciascun anno;

la quota da rimborsare all'OMS quale contributo ai costi di sostegno ai programmi svolti dall'Organizzazione per il Centro di Roma è stabilita nella misura del 13 per cento rispetto ai costi complessivi sostenuti dall'OMS, secondo la delibera dell'Assemblea mondiale dell'OMS del 17 maggio 1981;

articolo 2, comma 7 – si prevede la possibilità del riesame, a seguito di eventi sopravvenuti degli importi dei contributi italiani sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS. Si precisa a tale riguardo che, qualora si verificheranno specifici Accordi su detta materia, essi saranno oggetto di un apposito disegno di legge da sottoporre a ratifica parlamentare.

Si fa presente, inoltre, che la spesa complessiva connessa al provvedimento è di 2.600 milioni di lire annue per ciascuno degli anni dal 1996 al 2001. Tuttavia, tenuto conto della parziale copertura già autorizzata con legge 6 febbraio 1992, n. 197, di ratifica del precedente Accordo del 1990 e relativo Protocollo aggiuntivo del 1991, che prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 867 milioni di lire iscritto al capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità, nonchè di 1.530 milioni di lire iscritto al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, si evidenzia che la maggiore spesa risulta, in definitiva, di 203 milioni di lire annue (33 milioni di cui alla tabella 1 + 170 milioni di cui alla tabella 2) per l'indicato periodo 1996-2001 e viene imputato al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

TABELLA 1

STIMA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OMS PER L'AMBIENTE E LA SALUTE

DIVISIONE DI ROMA

OGGETTO	Costo annuo	
Canone di affitto per locali attrezzati (*)	L.	540.000.000
Canoni Telecom (incluso collegamento Internet e parte elettronica)	»	120.000.000
Spese postali	»	20.000.000
Servizio di corriere (locale, nazionale e internazionale)	»	20.000.000
Manutenzione apparecchiature	»	20.000.000
Canone fotocopiatrici	»	20.000.000
Materiali di consumo	»	31.500.000
Varie ed eventuali incluse pubblicazioni, software, eccetera	»	25.000.000
TOTALE ANNUO	L.	796.500.000
Contributo per i costi generali del 13 per cento (WHA34, 17 maggio 1981 dell'Assemblea mondiale della sanità)	L.	103.500.000
TOTALE GENERALE	L.	900.000.000

(*) Il costo dei locali attrezzati comprende, oltre l'affitto dei locali, arredi, consumi di luce ed acqua, servizi di vigilanza e pulizie. Il costo è determinato sulla base di lire 75.000 mensili a mq commerciale.

TABELLA 2

RISORSE FINANZIARIE PER PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO EUROPEO PER L'AMBIENTE E LA SALUTE, DIVISIONE DI ROMA DA TRASFERIRE A WHO/EURO COPENHAGEN (DANIMARCA)

DESCRIZIONE	Costo annuo	
Personale:		
(5 direttivi: 1 livello P6, 4 livello P5) (4 esecutivi: 2 tecnici informatici e 2 segretarie)		
inclusi gli oneri previdenziali, assicurativi e di assistenza medica	L.	1.053.000.000
Altre Spese di funzionamento:		
Spese di missione del personale, spese di missione per invitare esperti, spese per l'organizzazione di convegni, seminari, per supporto tecnico ed altre spese	»	451.000.000
Contributo per i costi generali del 13 per cento (WHA34, 17 maggio 1981 dell'Assemblea mondiale della sanità)	»	196.000.000
TOTALE GENERALE	L.	1.700.000.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 203 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ministero dell'Ambiente *Ministero della Sanità*

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

Preambolo

(1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanità degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme con i rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, hanno adottato nell'incontro di Francoforte del Dicembre 1989 la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute.

(2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (in appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunità e la fattibilità di istituire un Centro Europeo Ambiente e Salute.

(3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro della Sanità (in appresso denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel 1990 un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di 5 anni e con successiva possibilità di proseguimento dell'attività dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato "Il Centro") di cui una "Unità" collocata e operante a Roma.

(4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1990") per costituire a Roma una "Unità" del Centro, in seguito denominata "Divisione", è stato firmato dal Governo italiano e dall'OMS, a Roma il 14 Giugno 1990. All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31-XII-1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a Roma il 20 Marzo 1991 (in appresso denominato "l'Addendum del 1991") è stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 197 del 6 Febbraio 1992.

(5) La seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute tenutasi ad Helsinki nel Giugno 1994 ha chiesto una espansione del ruolo del Centro che fornirà il contesto internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini della messa in pratica del Piano d'Azione là concordato

Art. 1
(rinnovo dell'Accordo)

La validità dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991 è prorogata per la durata di 6 anni con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
(contributo del Governo Italiano)

1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri, relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento degli Uffici della Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento, in valuta italiana, del contributo annuale di £ 900 (novecento) milioni.

2) Detto contributo potrà essere eventualmente utilizzato nei limiti delle possibilità e delle necessità, anche per partecipare alla copertura di spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990.

3) Il versamento del contributo sarà effettuato mediante emissione, all'inizio di ogni anno, di ordinativo diretto a favore dell'OMS/EURO Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute su conto corrente bancario le cui coordinate saranno fornite dall'OMS/EURO stessa.

4) La Divisione di Roma invierà periodici rendiconti sulla gestione del contributo erogato.

5) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art.3 dell'Accordo del 1990 pari a £ 1700 (millesettecento) milioni limitatamente al personale operante nel Centro di Roma. Tale contributo sarà trasferito direttamente dal Ministero dell'Ambiente all'OMS/EURO tramite l'utilizzazione dei propri capitoli di bilancio all'inizio di ogni anno in Lire italiane.

6) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 5 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art.3, 3° comma dell'Accordo del 1990.

7) Gli importi dei contributi di cui ai commi 1 e 5 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. Le intese eventualmente raggiunte dalle due Parti formeranno oggetto di un Accordo sottoposto a ratifica.

Art. 3
(contributo dell'OMS/EURO)

L'OMS/EURO trasferirà una unità di personale professionale ed una unità di personale amministrativo alla Divisione di Roma. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1° Gennaio 1996.

Art. 4
(entrata in vigore e durata dell'Accordo)

1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti delle due Parti.

2) Il presente Accordo ha la durata di 6 anni. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica.

3) In ogni caso il presente Accordo cesserà di avere vigore anche prima del termine previsto dal comma 1:

a) per mutuo consenso;

b) qualora la Divisione di Roma sia trasferita sul territorio di uno Stato terzo.

Art. 5

Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti potrà chiedere di negoziarne la riconduzione.

Il Ministro dell'Ambiente

Data: .....

Il Ministro della Sanità

Data: 20 ...

Per Il Direttore dell'Ufficio Regionale per L'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Data: July 17, 1995